

CIRCOLARE N.06 – GIUGNO 2022

PREVENZIONE INCENDI

Nuovi Decreti (ABROGATO IL DM 10/3/98)

Sono stati emanati tre nuovi decreti ministeriali che conterranno tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Data l'estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:

1. **DM 01/09/2021 – CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO:** "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio" ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008" (cosiddetto "Decreto Controlli");
2. **DM 02/09/2021 GSA:** "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio", ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008" (cosiddetto "Decreto GSA");
3. **DM 03/09/2021 STRATEGIA ANTINCENDIO:** "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro", ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008" (cosiddetto "Decreto Minicodice").

ENTRATE IN VIGORE

- DM 01/09/2021 "Decreto Controlli" sarà in vigore dal 25/09/2022;
- DM 02/09/2021 "Decreto GSA" sarà in vigore dal 24/10/2022;
- DM 03/09/2021 "Decreto Minicodice" sarà in vigore dal 29/10/2022, a partire da questa data il DM 10 marzo 1998 sarà abrogato.

1 – DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto è incentrato sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, introducendo l'obbligatorietà della qualificazione dei tecnici manutentori (secondo le modalità stabilite all'Allegato II) per gli interventi sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività.

Allegato 1 – criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio:

Il datore di lavoro dovrà redigere un registro dei controlli in cui andranno annotati tutti gli interventi periodici di manutenzione sulle attrezzature, impianti ed in generale di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio presenti, che devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati. L'allegato, per ogni tipologia di sistema individua una norma tecnica che individua i parametri e le specifiche di verifica e manutenzione da utilizzare.

Allegato 2 – qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio:

Vengono definite tutte le specifiche relative al personale incaricato delle manutenzioni definendo i singoli step dei percorsi formativi che sono erogati da soggetti pubblici o privati, nonché dei requisiti necessari ai docenti incaricati della didattica. L'attestazione definitiva viene data dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di specifica valutazione.

2 – DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questo decreto, definito più brevemente GSA, Gestione della Sicurezza Antincendio, sono contenuti:

- i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio;
- vengono specificati gli obblighi del datore di lavoro riguardo la stesura del piano di emergenza, il quale prevede nuovi contenuti, obbligatoria per i luoghi di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.
 - *luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;*
 - *luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;*
 - *luoghi di lavoro soggetti alla prevenzione incendi (D.p.r. 151/2011)*
- vengono ridefinite le modalità di formazione degli addetti antincendio, stabilendo la cadenza dell'aggiornamento quinquennale e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.

Il datore di lavoro è tenuto pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio ordinario che in emergenza. La principale novità di questo decreto riguarda il fatto che il rischio incendio non viene più valutato sul numero complessivo dei lavoratori, ma solo sulla base del numero effettivo degli occupanti all'interno dell'attività.

Infine la valutazione del rischio di incendio del "vecchio" DM 10/3/1998, non avrà più la graduazione: basso, medio ed elevato, ma avremo una valutazione del rischio di incendio basso o "NON basso".

I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in:

- Livello 1, ex rischio Basso, applicabile alle attività classificate a Rischio Basso di incendio;
- Livello 2, ex rischio Medio, applicabile alle attività classificate a Rischio NON Basso di incendio;
- Livello 3, ex rischio Alto, applicabile alle attività classificate a Rischio NON Basso di incendio.

3 – DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto, il cosiddetto "Minicodice", utilizza il linguaggio e la metodologia di valutazione del rischio del Codice di Prevenzione Incendi, ma semplificando le strategie antincendio stabilisce i criteri per la realizzazione e l'esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO?

L'allegato I del DM 3/9/2021 considera come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette al DPR 151/2011 e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

- affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro);
- superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m²;
- piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota;
- non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m²;
- non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Per la scelta delle misure di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto all'art. 3 del DM 3/9/2021 è possibile individuare "3 categorie" di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.

1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi;
2. Luoghi di lavoro definiti a "basso rischio incendio" dove si possono utilizzare le indicazioni presenti nell'Allegato I dello stesso decreto (il cosiddetto **Minicodice di Prevenzione Incendi**), o in alternativa può essere "volontariamente" applicato il DM 3/8/2015;
3. Nei luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, si andrà ad applicare i criteri del DM 3/8/2015 (**Codice di Prevenzione Incendi**).

In conclusione, considerando anche i nuovi livelli di formazione, avremo una nuova classificazione per determinare il rischio di incendio delle attività:

- Rischio di incendio Basso, applicabile il Minicodice di Prevenzione Incendi e la formazione di Livello 1;

- Rischio di Incendio “NON Basso”, applicabile il Codice di Prevenzione Incendi e la formazione dei Livelli 2 e 3.

QUALI SONO I CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO?

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

La Valutazione deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro, i criteri sono contenuti al punto 3 dell'Allegato I del DM 3/9/2021, considerando i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione dei pericoli d'incendio;
- Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- Individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

LA STRATEGIA ANTINCENDIO

Le **misure di prevenzione incendi e di protezione antincendio** da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio da applicare, contenute al punto 4 nell'Allegato I del DM 3/9/2021. Queste riprendono le misure presenti nel Codice di Prevenzione Incendi, escludendo però le misure relative la reazione al fuoco e la resistenza al fuoco.

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE NELLA PREVENZIONE INCENDI?

Infine nell'art. 4 del decreto è previsto che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, (29/10/2022), l'adeguamento alle disposizioni dovranno essere attuate come previsto dall'art. 29 del **D.lgs. 81/2008**, ovvero:

- nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi.

Nei casi sopra elencati, l'azienda esistente dovrà rivalutare il Rischio di Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza previste, presenti nel MINICODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del DM 3/9/2021) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (DM 3/8/2015).

Consulenze Mapelli S.r.l. stp

Andrea Mapelli